

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 ottobre 2000.

Collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2000, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, sostitutivo dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, che nel prevedere la collaborazione dei consorzi di tutela nella vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP o dell'attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale e contraffazioni, nonché uso improprio delle denominazioni tutelate, statuisce che le suddette funzioni debbano essere espletate secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali del 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministro delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativamente ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP ed IGP ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi;

Visto il decreto del 12 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanato dall'Ispettore generale capo *pro-tempore* dell'Ispettorato centrale repressione frodi in attuazione dell'art. 14, comma 15, lettera d), della citata legge n. 526/1999, relativo alla collaborazione tra i consorzi di tutela delle DOP e IGP e l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle produzioni di qualità;

Considerata la necessità di realizzare un più efficace coordinamento tra Ispettorato centrale repressione frodi e consorzi di tutela delle DOP ed IGP nell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle produzioni di qualità, per addivenire ad una semplificazione dei controlli da svolgersi in materia, al fine di renderli più incisivi;

Decreta:

Art. 1.

1. I consorzi di tutela delle DOP ed IGP, riconosciuti con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali o già autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, collaborano con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'espletamento dell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP ed IGP.

2. Le attività di cui al comma 1, da svolgersi prevalentemente alla commercializzazione, consistono:

a) nella verifica che le produzioni tutelate, per le quali sia completata l'attività di certificazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato, rispondano ai requisiti qualitativi previsti dai disciplinari;

b) nella vigilanza sui prodotti similari, prodotti e/o commercializzati sul territorio dell'Unione europea, che con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni DOP ed IGP nazionali.

3. Gli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle DOP ed IGP in nessun modo possono effettuare attività di verifica sugli organismi di controllo, né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni.

Art. 2.

1. Il coordinamento delle attività di cui all'art. 1 è affidato all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi territorialmente competente per ogni singola DOP o IGP.

2. Nell'ipotesi in cui l'area di produzione della DOP o IGP ricada su un territorio di competenza di più uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, l'ispettore generale capo determina l'ufficio competente a provvedere al coordinamento dell'attività di vigilanza.

3. L'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente ed i consorzi di tutela elaborano annualmente un programma di controlli da effettuarsi sulle singole DOP o IGP. Tale programma deve contenere indicazioni circa:

le modalità ed il numero delle visite ispettive da effettuare;

il numero dei campioni da prelevare in rapporto al volume della singola produzione oggetto di controllo;

i controlli da espletare sulle produzioni similari;

i laboratori ove effettuare le analisi dei campioni prelevati.

Il programma, ove ne ricorrano le condizioni operativo-funzionali, potrà anche prevedere la verifica della rispondenza tra la quantità dei prodotti tutelati, sottoposti al controllo delle autorità pubbliche e degli organismi privati all'uopo incaricati, e quella immessa sul mercato.

4. Il programma operativo, elaborato secondo le indicazioni di cui al comma precedente, è trasmesso all'Ispettorato centrale repressione frodi - Amministrazione centrale ed alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali.

5. I consorzi di tutela si impegnano a trasmettere periodicamente un rendiconto dell'attività svolta al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

6. I consorzi di tutela informano tempestivamente il competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi sulle operazioni non pianificate a norma del precedente comma 3, nonché sulle segnala-

zioni ricevute in ordine ad eventuali attività svolte in violazione dell'art. 14, comma 15, lettera *d*), della legge n. 526/1999, relativamente alle fasi di produzione e trasformazione. Nell'organizzazione della conseguente attività di vigilanza, il direttore dell'ufficio periferico competente può avvalersi anche degli agenti vigilatori dei consorzi.

Art. 3.

1. Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte dagli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle DOP ed IGP che rivestano la qualifica di agente di pubblica sicurezza, attribuita nei modi e nelle forme di legge, secondo quanto previsto dall'art. 81 del regio decreto-legge 20 agosto 1909, n. 666.

2. Le procedure per il riconoscimento della qualifica di agente vigilatore vengono attivate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali d'intesa con l'Ispettorato centrale repressione frodi.

Art. 4.

1. I campioni prelevati dagli agenti vigilatori di cui all'articolo precedente vengono analizzati dai laboratori individuati ai sensi dell'art. 2, comma 3.

2. Il costo delle analisi dei campioni, prelevati dai consorzi di tutela nell'ambito della loro collaborazione all'attività di vigilanza, grava sui bilanci dei medesimi consorzi.

Il decreto 12 aprile 2000, recante «Collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP ed IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP ed IGP», è abrogato.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

00A14390

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 13 gennaio 2000.

Modifica dei criteri di ripartizione previsti dall'art. 11, comma 1, lettera *c*), del decreto ministeriale 21 giugno 1999 relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, recante la discipline dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1998, che ha determinato gli obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1999, n. 313, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1999, registro IUR - foglio 198 (*Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1999);

Visto l'art. 11 del predetto decreto il quale destina, al comma 1, risorse finanziarie per la riduzione degli squilibri tra centro-nord e sud, disponendo in particolare, alla lettera *c*), che «il 25 per cento (di tali risorse venga ripartito) tra le università che hanno attivato le iniziative alle quali si riferiscono gli articoli 8, 9 e 14, commi 1 e 3, del presente decreto, in relazione alle stesse»;

Considerato che a tale ripartizione si potrà provvedere soltanto dopo che saranno disponibili i dati relativi alla attivazione delle predette iniziative, dati che non sono ancora tutti disponibili;

Attesa l'esigenza di poter utilizzare le risorse stesse anche per la stipulazione, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di accordi di programma con le università per particolari iniziative ed attività specifiche relative alla ricerca e alla formazione;

Visto l'art. 24, comma 2, del predetto decreto il quale prevede che le modifiche alle destinazioni dei fondi previsti negli articoli dello stesso, che si dovessero rendere necessarie, potranno essere disposte con decreto ministeriale, nel rispetto di quanto indicato al punto 2 del decreto ministeriale 6 marzo 1998;

Ritenuto, per le suesposte considerazioni, di dover modificare l'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 21 giugno 1999, n. 313;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 11 (riduzione degli squilibri tra centro-nord e sud) del decreto ministeriale 21 giugno 1999, n. 313, comma 1, alla lettera *c*), è sostituito come segue:

«*c*) il 25 per cento tra le università che hanno attivato le iniziative alle quali si riferiscono gli articoli 8, 9 e 14, commi 1 e 3, del presente decreto, in relazione alle stesse, nonché per la stipulazione, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di accordi di programma con le università per particolari iniziative ed attività specifiche relative alla ricerca ed alla formazione».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 13 gennaio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2000
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 10

00A14402